

COMUNE DI CASTELBUONO

CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
AGRO- ALIMENTARI E ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE
DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

REGOLAMENTO PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI E ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI – ISTITUZIONE DE.CO. (DENOMINAZIONE COMUNALE)

INDICE:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Ambito dell'intervento comunale

Art. 3 – Definizioni

Art. 4 - Istituzione del Registro De.Co.

Art. 5 - Logo De.Co.

Art. 6 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

Art. 8 – Commissione comunale per la De.Co.

Art. 9 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

Art. 10 – Controlli e sanzioni

Art. 11 – Struttura organizzativa competente

Art. 12 – Iniziative comunali

Art. 13 – Le tutele e le garanzie

Art. 14 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

Art. 15 – Norme finali

Art. 1 - Oggetto e finalità

- Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali locali che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Castelbuono.
- 2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'assunzione di iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari, gastronomiche e artigianali, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, riconosciute come tipiche di un determinato territorio, rappresentano un vanto per l'istituzione locale e la cittadinanza e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate.
- 3. Il Comune concorre inoltre alla tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio, nonché alla valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune.
- 4. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, il Comune di Castelbuono intende curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio anche attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
- 5. In attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, il Comune di Castelbuono intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale.
- 6. Per le finalità di cui sopra, il Comune di Castelbuono, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
- 7. Con il presente regolamento, sono stabilite le modalità di attribuzione, promozione e tutela della Denominazione Comunale (d'ora in avanti De.Co.) Castelbuono.

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

- 1. L'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la conservazione e lo sviluppo attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico della De.Co.;
 - b) dell'assunzione di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);

- c) dell'intervento mediante forme dirette e/o indirette e di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente regolamento;
- d) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo;
- e) della ricerca di forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli e associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- f) del rilascio di un marchio De.Co. (Denominazione Comunale) al fine di attestare la tipicità del prodotto, oltre alla sua composizione e la sua produzione. secondo apposito disciplinare.
- 2. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

Art. 3 – Definizioni

- 1. Ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, per "prodotto tipico locale" si intende il prodotto agroalimentare derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione degli stessi, così come i prodotti artigianali, ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.
- 2. L'uso dei termini "tipico" e tradizionale" è equivalente.
- 3. Attraverso la De.Co. si attesta la tipicità di un determinato prodotto sulla base del legame storico e culturale che questo presenta con il territorio, nonché quale strumento promozionale del Comune di Castelbuono.
- 4. Attraverso l'attribuzione della De.Co. il Comune e i soggetti produttori intendono conservare nel tempo quei prodotti, saperi e sapori, che si identificano con il patrimonio culturale popolare tipico del territorio comunale di Castelbuono. La De.Co. non costituisce marchio di qualità o certificazione del prodotto ed equivale nel significato, negli obiettivi e negli effetti, al marchio "Made in Castelbuono".

Art. 4 - Istituzione del Registro De.Co.

- 1. Viene istituito presso il Comune di Castelbuono un registro pubblico per i prodotti del territorio comunale che ottengono la De.Co., mediante apposita deliberazione della Giunta Municipale.
- 2. Con l'iscrizione nel registro il Comune attesta la tipicità del prodotto o della sua tradizionale lavorazione, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
- 3. Nel registro sono annotati:
 - a) i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - b) i relativi disciplinari e/o schede identificative;
 - c) le imprese che hanno eventualmente ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di identificazione e produzione;
 - d) gli estremi della deliberazione di Giunta comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
- 4. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico registro De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli Enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e

- commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 del presente articolo nell'ambito del Comune di Castelbuono, anche se non vi hanno la sede legale. Una stessa impresa può ottenere la De.Co. per più prodotti diversi.
- 5. Su proposta della commissione comunale di cui all'art. 8 del presente regolamento, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.

Art. 5 - Logo De.Co. Castelbuono

- 1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 4, il Comune ha facoltà di adottare uno specifico logo al fine di rendere riconoscibile e caratterizzato il proprio prodotto De.Co. Tale logo potrà successivamente essere registrato all'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti da parte del Comune.
- 2. All'adozione e approvazione del logo si provvede con successiva deliberazione della Giunta Municipale, unitamente all'istituzione del registro di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

- 1. I prodotti a marchio De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Castelbuono e devono essere legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali della comunità.
- 2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a quei prodotti e specialità che siano prodotti con gli ingredienti e secondo i modi previsti dagli usi e dalle tradizioni locali riconosciute, secondo apposito disciplinare e/o scheda identificativa.
- 3. Per le materie prime, i prodotti agricoli, i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto istruito e proposto dalla Commissione comunale, sarà specificato che, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, regionale.
- 4. In nessun caso potranno essere impiegati prodotti transgenici geneticamente modificati, perché esclusi dalla tradizione locale.

Art. 7 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

- 1. Le segnalazioni inerenti i prodotti e/o le imprese da iscrivere nel registro De.Co. possono essere avanzate da cittadini, imprese, Enti e associazioni, dalla commissione comunale di cui al successivo art. 8 e d'ufficio anche dal Comune.
- 2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. In particolare dovranno essere indicati:
 - a) il nome del prodotto;
 - b) l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio comunale);
 - c) la data alla quale può essere fatta risalire la coltivazione/lavorazione del prodotto;
 - d) le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - e) i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;

- f) la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
- g) ogni altra informazione utile alla caratterizzazione e tipizzazione del prodotto.
- 3. Sull'ammissibilità della iscrizione nel registro della De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui al successivo art. 8.
- 4. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione/lavorazione.
- 5. L'istruttoria elaborata dalla Commissione sarà sottoposta alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o disciplinari di produzione e/o lavorazione dei singoli prodotti. Qualora la Giunta si discosti dalle indicazioni della Commissione dovrà motivare la sua decisione con argomentazioni tecniche.
- 6. L'accoglimento della richiesta è comunicato mediante pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Castelbuono, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo. Alla pubblicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto/lavorazione.
- 7. L'iscrizione nel registro De.Co. non comporta oneri per il Comune, né per le imprese eventualmente registrate.

Art. 8 - Commissione comunale per la De.Co.

- 1. La Commissione comunale per la De.Co. è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - a) Sindaco, o un suo delegato rappresentante dell'Amministrazione comunale, che la presiede;
 - b) Un componente indicato dall'Amministrazione comunale e due componenti indicati dal Consiglio comunale (uno di maggioranza, uno di minoranza) scelti tra: esperti del settore agroalimentare, esperti del settore gastronomico, esperti delle colture locali, esperti in storia, usi e tradizioni locali;
 - c) Un rappresentante delle associazioni di categoria di volta in volta individuato tra quelle maggiormente rappresentative in ambito agroalimentare, ove presenti, in relazione alla materia in oggetto.
- 2. A supporto del lavoro della Commissione, e su richiesta della Commissione stessa, potranno essere invitati a partecipare senza diritto di voto uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché storici locali in relazione allo specifico settore produttivo.
- 3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
- 4. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
- 5. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
- 6. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.Co, e predisporrà per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere,

- una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione e/o lavorazione.
- 7. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta Comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.Co., approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
- 8. Annualmente la Commissione comunale perla De.Co. relaziona al Consiglio comunale circa l'attività svolta nel corso dell'anno.

Art. 9 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

- 1. Il Comune, proprietario del marchio De.Co., ne concede l'utilizzo gratuito, e/e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono. Le regole qui espresse valgono anche per l'uso del logo De.Co. in occasione di manifestazioni e iniziative pubbliche e/o patrocinate.
- 2. Chiunque commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.Co. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.Co.
- 3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
- 4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile. Non devono essere usati altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
- 5. Il logo De.Co. può essere utilizzato sugli imballaggi, sulle confezioni, sulla carta intestata, nelle vetrofanie, e sul materiale pubblicitario di ogni genere.
- 6. È fatto divieto dell'impiego di appellativi atti ad esaltare qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
- 7. È vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.

Art. 10 - Controlli e sanzioni

- 1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Castelbuono a termini di legge.
- 2. È compito della commissione comunale la sorveglianza sul rispetto di quanto prescritto nel presente regolamento e nelle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato.
- 3. Costituiscono causa di revoca della De.Co. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione e/o lavorazione, delle indicazioni contenute nella scheda identificativa o comunque delle disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del marchio De.Co., accertato dal Comune in forma ripetuta e debitamente contestato, avverso il quale l'utilizzatore non intenda procedere all'adeguamento.
 - e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie e frodi alimentari;

- 4. Qualora gli organi di controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevino infrazioni da parte di un utilizzatore del marchio alle disposizioni vigenti, registrano le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
- 5. La Giunta Municipale, con proprio provvedimento e previo parere motivato della Commissione comunale De.Co., sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del marchio.
- 6. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 11 – Struttura organizzativa competente

- 1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente regolamento è il Servizio Attività Produttive.
- 2. Il funzionario responsabile della struttura di cui al comma precedente è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

Art. 12 - Iniziative comunali e di coordinamento

- 1. Il Comune assicura mediante gli strumenti a sua disposizione la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 2. Il Comune ricerca ai fini di promozione e diffusione della De.Co. forme di collaborazione con Enti ed associazioni interessati alla cultura delle attività agroalimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti locali. Il Comune è organo di coordinamento nell'ambito di ogni forma di collaborazione messa in atto.

Art. 13 - Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 14 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale

 Nell'ambito della Biblioteca comunale viene istituito uno spazio documentale, aperto alla ordinaria prevista consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, eventualmente afferenti alla cultura agroalimentare locale.

Art. 15 - Norme finali

- 1. Il Comune di Castelbuono, proprietario del marchio De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
- 2. Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
- 3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.